

LIMITI DI RESPONSABILITA' VETTORIALE

Trasporto marittimo nazionale	Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a euro 103,29 o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco
Trasporto marittimo internazionale	2 DSP al chilo oppure 666,67 DSP per "package" o "unit", ove il "package" è l'involucro che non permette di scorgere il contenuto (quindi: container, colli, sacchi, casse, balle, botti, cisterne) e "unit" è l'unità di nolo (es. un tronco, una barra di metallo, un impianto). La scelta tra i due limiti spetta al danneggiato, il quale ragionevolmente opterà per il limite dei 2 DSP in caso di merce pesante e, all'opposto, per il limite dei 666,67 DSP in caso di merce leggera e voluminosa
Trasporto terrestre nazionale	1 euro al chilo
Trasporto terrestre internazionale	8,33 DSP al chilo (Convenzione CMR)
Trasporto ferroviario nazionale	<p>Quanto al <u>trasporto ferroviario nazionale</u> soggetto alle Condizioni Generali di Trasporto (C.G.T.) si distingue:</p> <ul style="list-style-type: none">- con riferimento alla responsabilità per ritardo nella resa, il vettore, pur in assenza di perdita ed avaria della merce, è tenuto oggi al risarcimento dei danni subiti dal mittente, ma solo se sussiste colpa grave e comunque (in deroga alle regole sulla liquidazione del danno previste nel codice civile) nei limiti di un quinto del danno stesso per ogni giorno di ritardo. In ogni caso il risarcimento del danno non può superare l'ammontare del corrispettivo e, cumulato a quello per avaria, non può superare il risarcimento dovuto per perdita totale della merce (art. 48 C.G.T.);- in caso di perdita totale o parziale della merce trasportata, il vettore risponde nei limiti del valore dimostrato dall'avente diritto, sino ad un massimo di € 18,08 per kg lordo di merce mancante, fatta salva l'eventuale dichiarazione di valore da parte del mittente (46.1 C.G.T.);- In caso di avaria della merce oggetto del trasporto, il vettore risponde del deprezzamento subito dalla merce trasportata ma senza che si possa superare l'indennità (così definita) dovuta in caso di perdita. In caso di perdita, il vettore rimborsa, per intero o proporzionalmente, il corrispettivo del trasporto pagato, esclusa l'imposta. Il valore delle merci si desume dalla regolare fattura o, in mancanza, dai prezzi desunti dalle mercuriali del luogo di partenza, o

	<p>ancora in base a quanto indicato dal codice civile (art. 46.3 C.G.T.).</p> <p>Se la perdita o l'avaria sono stati causati da dolo o colpa grave del vettore, l'avente diritto può pretendere di essere risarcito, ai sensi degli artt. 1223 e 1225 c.c., dei danni che provi di avere subito, fino alla concorrenza del doppio delle indennità massime previste, a seconda dei casi, nelle Condizioni generali (art. 49 C.G.T.)</p>
Trasporto ferroviario internazionale	16,66 DSP al chilo (Convenzione Cotif/CIM)
Trasporto aereo nazionale	19 DSP al chilo (il nuovo art.951 c.n. stabilisce, infatti, che "Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, è regolato dalle norme internazionali")
Trasporto aereo internazionale	17 DSP al chilo (Convenzione di Varsavia) Nel <u>trasporto aereo internazionale regolato dalla Convenzione di Montreal il limite è stato aumentato a 19 DSP</u> , a far data dal 30 dicembre 2009, sulla base della determinazione da parte dell'ICAO del 22/5/2009 del tasso di inflazione del 13,1% nel periodo 2003-2008.
Trasporto "multimodale"	<p><u>N.B. La Convenzione di Ginevra sul Trasporto Multimodale (24 maggio 1980) non è mai entrata in vigore !</u></p> <p>In base all'art.18 il vettore multimodale può limitare il proprio debito ad un importo parti a 920 DSP per collo o altra unità o a 2,75 DSP per chilogrammo lordo di merce persa o avariata (a seconda di quale ammontare risulti più alto) nel caso in cui il trasporto multimodale comprenda una tratta via mare ed a 8,33 DSP. di peso lordo della merce persa o danneggiata negli altri casi in cui, cioè, non sia previsto un trasferimento via mare. I danni causati da ritardo nella riconsegna delle merci possono essere risarciti fino ad un massimo pari a due volte e mezzo il corrispettivo del trasporto pagato per le merci pervenute in ritardo se non eccedente il corrispettivo totale.</p>

Con DSP si intende DIRITTI SPECIALI di PRELIEVO, una unità di misura della quale abbiamo già parlato (Cosa siano i diritti speciali di prelievo è presto detto: si tratta di una unità di misura ricavata tenendo conto di un "paniere" di valute stabilite dal Fondo Monetario Internazionale. Al giorno d'oggi un diritto speciale di prelievo (in inglese: SDR = Special Drawing Rights) è pari a circa 1,15 euro)

Vanno poi tenuti presenti anche i TERMINI di PRESCRIZIONE: per ogni tipologia di trasporto esistono tempi diversi. Esaminiamoli in dettaglio:

Responsabilità del Vettore

(art. 1693 del CC) e termini di prescrizione

Tipo di trasporto	Riserve da comunicare entro	Termine di prescrizione
Terrestre nazionale	CC art 1698 prevede 8 gg	1 anno (2951 - 1917 CC)
Terrestre internazionale	7 giorni	12 mesi , con le modalità previste dall'art. 32 della CMR
Marittimo nazionale	Art. 435 Codice della nav. gg 3	36 mesi in caso di dolo o colpa grave
Marittimo internazionale	3 giorni	6 mesi (art. 438 Cod della navigazione)
Ferroviano nazionale	le FFSS Prevedono 3 gg	1 anno.
Ferroviano internazionale	7 giorni	Si interrompe solo con una azione legale.
Aereo nazionale		Si può chiedere proroga al termine di prescrizione con dichiarazione dell'avente diritto
Aereo internazionale	14 giorni	1 anno
		1 anno
		6 mesi art. 438 richiamato da art. 955 codice della nav.
		2 anni

Responsabilità dello Spedizionario

Alla base di tutto, salvo deroghe:

Risarcimento per fatto illecito ex art 2043

Responsabilità contrattuali: ex art.1218 cc.

Tipo Attività	Limite di indennizzo	Legge di riferimento
<p>Spedizionario Contrattuale. Quando cioè esegue il mandato di concludere con il vettore in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di spedizione e di compiere le operazioni accessorie. (nella fattura di prestazione compare la dicitura: Per intermediazione contratto di trasporto con il Vettore:.....)</p>	<p>Il Codice Civile non prevede alcun limite di responsabilità a favore dello Spedizionario, quando è semplice mandatario. Risponde quindi per il danno causato al proprio mandante, ma: Ma l'Art. 1739, stabilisce che i suoi obblighi riguardano unicamente la scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto.</p>	<p>Art. 1737 del CC (contratto di spedizione), Art. 1739 del CC (obblighi)</p>
<p>Spedizionario Vettore Quando lo spedizionario con mezzi propri altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli stessi obblighi e diritti del vettore (nella fattura di prestazione compare la dicitura: Per trasporto da a)</p>	<p>Quanto applicabile al vettore</p>	<p>Art. 1741 del Codice civile Spedizionario Vettore</p>
<p>Giacenza in Deposito</p>	<p>Il Codice civile non prevede alcun limite di responsabilità , per cui il depositario risponde per l'intero valore della merce</p>	<p>Codice Civile</p>
<p>Giacenze in Transito</p>	<p>Valgono i limiti del rispettivo trasporto</p>	